



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
ANALOGO SULLA SOCIETA'
RIBERAMBIENTE SRL***

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 27.12.2019 E CON LE
MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 11.06.2024**

TITOLO PRIMO - Principi fondamentali

ART. 1 – PREMESSA

1. Il Comune di Ribera al fine di attendere alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ha costituito la società Riberambiente srl (d'ora in avanti denominata "Società"), con sede legale in Ribera, società di diritto italiano, della quale detiene l'intero capitale.
2. La Società ha per oggetto principale la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore, così come previsto dall'art. 4 dello Statuto della Società (d'ora in avanti denominato "Statuto") approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.03.2017.
3. La società, amministrata da un amministratore unico, svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Comune di Ribera.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate da parte del Comune di Ribera nei confronti della Società, gestore di servizi pubblici locali in forma esternalizzata, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.
2. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

ART. 3 - FONTE DEI POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 trova fondamento nei principi generali dell'ordinamento che pongono, in capo alla Pubblica Amministrazione, l'obbligo di garantire, mediante l'esercizio dei poteri di cui è dotata, il diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli standards qualitativi e della fruibilità da parte del cittadino-utente, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di «carta dei servizi pubblici».
2. Tale potere si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controlli quali-quantitativi e strategici, come definito dal presente Regolamento, atto a verificare la costante rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi che il Comune connette all'esercizio della funzione stessa.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO

Le modalità attraverso le quali si garantisce il controllo analogo da parte del Comune sono stabilite nell'art. 9 dello Statuto, nel contratto di servizio, nella carta dei servizi, nonché nel presente regolamento.

ART. 5 - PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITÀ DEL SOGGETTO GESTORE

La società opera quale prolungamento amministrativo (*longa manus*) del Comune di Ribera che se ne avvale per un perseguimento dell'interesse pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241 del 1990 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione.

TITOLO SECONDO – Competenze e soggetti preposti al Controllo Analogo

ART. 6 – COMPETENZE

1. Spettano al Consiglio Comunale dell'Ente i poteri di cui all'art. 9, comma 2, dello Statuto.
2. Spettano al “Servizio di Controllo Analogo” i compiti di cui all'art. 9, comma, 3, dello Statuto, nonché l'attività di vigilanza e controllo di cui al Titolo Terzo del presente Regolamento.

ART. 7 – STRUTTURA COMUNALE PREPOSTA AL SERVIZIO DI CONTROLLO ANALOGO

Il Servizio di Controllo Analogo è svolto, con le modalità previste dal presente regolamento, da una Unità Intersettoriale (d'ora in avanti denominata "Unità"), costituita con apposita deliberazione della Giunta Comunale, e composta, almeno, dai seguenti soggetti:

- n. 1 Dirigente
- n. 1 funzionario del Settore Tecnico;
- n. 1 funzionario del Settore Finanziario;
- n. 1 funzionario della Polizia Locale

Tale Unità si potrà avvalere del Segretario Generale e di altri dipendenti comunali.

ART. 8 – COMMISSIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO

1. Al fine di coadiuvare e indirizzare le attività dell'Unità è costituita una Commissione di Controllo (d'ora in avanti denominata Commissione) formata da tre membri ed un segretario verbalizzante così composta:
 - Il Sindaco, o suo Delegato, che svolge le funzioni di Presidente;
 - Il Dirigente del Settore Tecnico;
 - Il Dirigente del Settore Finanziario.
2. Qualora necessario e/o per problematiche particolarmente complesse, la Commissione si potrà avvalere di professionisti esterni, esperti in materie economiche, finanziarie e/o di gestione ambientale **e del Segretario Generale**;
3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente.
4. I professionisti esterni sono nominati dal Dirigente del Settore Tecnico e/o dal Dirigente del Settore Finanziario, a secondo delle competenze richieste.
5. Le sedute della Commissione si svolgono all'interno dell'orario di servizio.

TITOLO TERZO - Attività di Vigilanza e Controllo

ART. 9 - GENERALITA'

1. Le attività di vigilanza e controllo di cui al presente Titolo sono svolte dall'Unità secondo la disciplina dettata dal presente Regolamento.
2. Le attività di cui al precedente comma si aggiungono agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del codice civile.

ART. 10 - ATTIVITA' DI CONTROLLO OPERATIVO-ECONOMICO

1. Il controllo operativo-economico è finalizzato ad assicurare il monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di produzione del servizio. Tale controllo si sostanzia nelle seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'avanzamento della spesa sostenuta rispetto a quella preventivata nel piano industriale/finanziario;
 - b) monitoraggio del funzionamento dei servizi pubblici locali e del rispetto degli standards qualitativi prefissati nella carta dei servizi;
 - c) monitoraggio dello stato di manutenzione degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e degli altri beni strumentali a disposizione per l'erogazione dei servizi;
 - d) verifica del rispetto del contratto di servizio;
 - e) verifica del rispetto da parte della Società delle procedure previste dalla normativa vigente per l'affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
 - f) verifica dei requisiti e dei titoli dell'Amministratore Unico e del direttore Generale secondo la normativa vigente.**
2. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma 1, lettera a), la Società è onerata di trasmettere, con cadenza almeno trimestrale, apposito prospetto riepilogativo riportante la spesa sostenuta. Nel caso in cui la spesa sostenuta sia tale da prospettare il superamento della spesa preventivata, la Società è onerata, altresì, di proporre senza indugio apposita variante motivata al Piano Economico Finanziario.
 3. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma 1, lettera c), la Società è onerata di aggiornare, con cadenza almeno semestrale, l'inventario degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e degli altri beni strumentali a disposizione per l'erogazione dei servizi.
 4. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma 1, lettera e), la Società è onerata di trasmettere, con cadenza almeno semestrale, prospetto degli affidamenti di lavori, forniture e servizi d'importo superiore a € 3.000,00, contenente l'oggetto e l'importo della prestazione affidata, la procedura seguita e gli estremi dell'affidatario.

ART. 11 - ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di rapporti/informazioni, di esibizioni documentali e poteri ispettivi.
2. L'esercizio dei poteri di cui al precedente comma si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento e non potrà dar luogo ad indebite ingerenze dell'Ente nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo, di competenza degli Organi societari del soggetto gestore.

ART. 12 - VIGILANZA MEDIANTE RICHIESTA DI RAPPORTI

1. L'Unità potrà richiedere alla Società la trasmissione di specifici rapporti/informazioni in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate, nei limiti di cui ai commi successivi.
2. Il rapporto e/o le informazioni potranno riguardare sia una pluralità di decisioni assunte dalla Società e/o di accadimenti gestionali ad esse conseguenti o collaterali, sia singoli fatti di gestione o decisioni che, anche mediante una ripercussione sui complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali dell'azienda, abbiano determinato (ovvero siano potenzialmente in grado di determinare) effetti pregiudizievoli sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi.
3. La Società, una volta ricevuta la richiesta con le modalità previste dal presente Regolamento, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare al

richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 13 - VIGILANZA MEDIANTE ESIBIZIONI DOCUMENTALI

1. L'Unità potrà richiedere alla Società l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso (o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze) sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi.
2. La richiesta dovrà essere soddisfatta senza ritardo e comunque non-oltre quindici giorni feriali dal momento in cui la medesima è pervenuta alla Società.

ART. 14 - VIGILANZA MEDIANTE VISITE ISPETTIVE E ACCESSO AI LUOGHI

1. L'Unità, attraverso il proprio personale e/o altri dipendenti del Comune appositamente incaricati, potrà eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, ispezioni e controlli presso i locali ove è svolta l'attività del soggetto gestore; quest'ultimo mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica.
2. L'Unità, attraverso il proprio personale e/o altri dipendenti del Comune appositamente incaricati, potrà comunque eseguire in qualunque momento, l'accesso fisico a luoghi e cose ove siano custoditi beni e/o ubicati impianti atti a produrre ovvero ad erogare il servizio pubblico, al fine di acquisire diretti elementi di riscontro idonei a validare informazioni e/o dati già acquisiti per altra via o mediante l'esercizio di una o più delle varie azioni di controllo di cui al presente Regolamento.
3. L'accesso potrà riguardare sia specifici luoghi sia impianti e strumenti, oggetto o comunque collegati all'attività di produzione e/o di erogazione del pubblico servizio, comprese eventuali sedi secondari e magazzini, con possibilità di documentare detta attività anche mediante reperti fisici o fotografici e/o elaborati tecnici, da acquisire agli atti.
4. In caso di impossibilità di procedere alle predette attività di controllo, l'incaricato relazionerà all'Unità per i provvedimenti di competenza, salvo che il fatto non integri ipotesi di violazione di specifiche norme societarie o penali, nonché di clausole del contratto di servizio, nel qual caso si attiveranno le procedure previste.

TITOLO QUARTO - Aspetti procedurali ed effetti dell'attività di controllo

ART. 15 - ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA

1. L'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui al Titolo terzo del presente Regolamento è subordinato ad una specifica procedura di richiesta ai competenti Organi della Società, da parte dell'Unità, da espletarsi con le modalità di seguito specificate:
 - a) la richiesta delle eventuali informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di controllo operativo di cui all'art. 10, fermo restando gli obblighi della Società di cui ai commi 2, 3 e 4, dello stesso articolo, dovrà essere inoltrata in forma scritta ed indirizzata al Legale rappresentante della Società. La trasmissione della richiesta potrà avvenire con qualunque mezzo a condizione che sia comunque possibile dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. Nella richiesta saranno precisate le modalità ed i termini prospettati ai fini della trasmissione delle informazioni. Qualora il termine prospettato non sia ritenuto congruo in relazione al rapporto da

produrre, la Società si attiverà al fine di concordare un termine diverso, che, comunque, non potrà essere superiore a 30 giorni.

b) la richiesta di rapporto dovrà essere inoltrata in forma scritta ed indirizzata al Legale rappresentante della Società. La trasmissione della richiesta potrà avvenire con qualunque mezzo a condizione che sia comunque possibile dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. Nella richiesta saranno precisate le modalità ed i termini prospettati ai fini della trasmissione del rapporto medesimo. Qualora il termine prospettato non sia ritenuto congruo in relazione al rapporto da produrre, la Società si attiverà al fine di concordare un termine diverso, sempre nel rispetto di quello di cui all'art. 12, comma 3, che dovrà ritenersi, comunque, inderogabile.

c) la richiesta di esibizioni documentali, dovrà essere inoltrata in forma scritta ed indirizzata al Legale rappresentante della Società. La trasmissione della richiesta potrà avvenire con qualunque mezzo a condizione che sia comunque possibile dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. Nella richiesta saranno precisate le modalità ed i tempi prospettati ai fini del soddisfacimento della richiesta, tenuto conto del termine inderogabile di cui all'art. 13, comma 2.

2. Delle operazioni compiute durante l'attività ispettiva di cui al precedente art. 14 dovrà essere dato conto mediante sommario processo verbale, da redigersi a cura del personale incaricato, dal quale dovranno altresì constare le generalità dei soggetti intervenuti in nome e per conto del gestore. Detto verbale, sottoscritto dai rappresentanti delle parti intervenute verrà successivamente trasmesso anche alla Società.
3. Nel caso in cui, seguito delle operazioni di controllo e/o vigilanza, si siano rilevati fatti che abbiano pregiudicato o che possano comunque pregiudicare il conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dello stesso, come codificati nel contratto di servizio, nella carta dei servizi e/o il rispetto del Piano economico finanziario, l'Unità redigerà apposita relazione in ordine ai riscontri acquisiti ed agli elementi dedotti, al fine di analizzare, con l'ausilio della Commissione, la situazione.
4. Le procedure di vigilanza e controllo previste dal titolo terzo del presente Regolamento potranno essere attivate sia d'ufficio sia per effetto di specifica segnalazione proveniente da Organi dell'Ente ovvero da comuni cittadini, singoli od associati, rispetto ai quali sussista specifica legittimazione attiva. Qualora pervengano segnalazioni circa fatti, circostanze ed elementi attinenti il mancato conseguimento, anche potenziale, dei previsti standards quali-quantitativi inerenti l'erogazione del servizio pubblico l'Unità, verificata la sussistenza delle condizioni, di legittimità e di merito, che giustificano un intervento di controllo, si attiverà nei modi e nelle forme disciplinate dal presente Regolamento; in difetto si provvederà ad archiviare la segnalazione. Della determinazione adottata si provvederà a darne comunicazione in forma scritta al soggetto che ha prodotto la segnalazione.

ART. 16 - RAPPORTO ALL'ORGANO POLITICO

1. La relazione di cui al precedente art. 15, comma 3, sarà trasmessa al Sindaco, all'Assessore all'Ambiente e alla Commissione, per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza, nonché al Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente, qualora il contenuto della stessa attenga le materie di cui all'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
2. Su iniziativa propria, previo parere vincolante della Commissione, o su indirizzo di quest'ultima, l'Unità procederà a trasmettere all'Organo amministrativo della Società eventuale direttiva contenente i suggerimenti e/o le decisioni strategico-gestionali ritenute idonee a ripristinare le ottimali condizioni di funzionamento del servizio, in ordine agli obiettivi fissati nell'atto di affidamento e/o nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi e/o nel Piano economico Finanziario.

ART. 17 – EFFETTI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Quando l'Unità abbia rilevato, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento, gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore in materia di conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi, tali da configurare una evidente e diretta impossibilità di perseguimento delle finalità connesse all'esercizio della pubblica funzione ed alla «missione» dell'Ente in materia di erogazione degli stessi, si potranno configurare i presupposti per la caducazione dell'atto di affidamento del servizio mediante revoca.
2. Tale circostanza è ravvisabile anche qualora la Società non trasmetta la documentazione richiesta o fornisca informazioni incomplete tali da compromettere l'esecuzione da parte del Comune del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
3. In tali casi il Sindaco, su parere della Commissione e per il tramite dell'Unità, provvederà a notificare all'Amministratore Unico della Società apposito atto di diffida, previa apposita delibera della giunta comunale, nel quale verrà individuato un termine perentorio entro il quale la medesima Società dovrà provvedere a ripristinare le condizioni quali-quantitative di produzione/erogazione del servizio previste dagli standards codificati nel contratto e nella carta dei servizi specificando che, in difetto, verrà attivata la procedura per la revoca dell'affidamento del servizio.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente l'Unità riferisce al Sindaco, all'Assessore all'Ambiente, alla Commissione ed alla Giunta Comunale che provvederà, con proprio atto, a rimettere la decisione di revoca dell'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, al Consiglio Comunale.
5. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2, siano ascrivibili ad inadempienze dell'Amministratore unico, si potranno configurare i presupposti per la caducazione dell'atto di nomina dell'Amministratore Unico mediante revoca, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 6 dello statuto della Società. In tale caso la competenza dell'atto di revoca rimane in capo al Sindaco.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le eventuali modifiche alle norme citate nel presente Regolamento debbono intendersi dinamicamente recepite.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le Norme vigenti nella Regione Siciliana per quanto compatibili.